

APPELLO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI
UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

SENTENZA
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Dott. _____

In data _____ in Camera di Consiglio ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e segg. C.p.p.)

nei confronti di:

_____ nato il _____ in _____ ivi residente ed
elettivamente domiciliato in Via _____ n. _____

120 ARRESTATO, 120 OBBLIGO PRESENTAZIONE P.G.,
20 ESTINTA MISURA

LIBERO - PRESENTE

(difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Chiarini, del Foro di Urbino)

IMPUTATO

a) Del reato di cui all'Art. 73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 per avere coltivato, all'interno di un vaso collocato in un balcone della propria abitazione, venti piante di marijuana aventi un peso complessivo di gr. 250.

Commesso in _____ il _____

b) Del reato di cui all'Art. 73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 per avere detenuto, ai fini di spaccio, all'interno della propria abitazione, gr.394 di marijuana essiccata, confezionata in più sacchetti di carta di vario peso, nonché in singole "dosi" in cellophane per fazzoletti di carta Tempo, di cui uno rinvenuto all'atto del controllo operato sulla persona.

Accertato a _____ il _____

c) Del reato di cui all'Art. 73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 per avere detenuto ai fini di spaccio, all'interno della propria abitazione, gr. 22 di hashish.

Accertato a _____ il _____

Con la recidiva reiterata specifica ex art.99 c.p.

Sent.N° _____ 12

R.G.I.P. _____ 10

R.G.N.R. _____ 10

Depositata in Cancelleria il: _____

12/10/10

Fatte comunicazioni:

1) al P.M. il _____

2) al P.G. il _____

3) ai contumaci il _____

notificate in data: _____

Sentenza irrevocabile

in data _____

Addi _____

inviato estratto al PM

per esecuzione;
ex art.28 reg. CPP.

Addi _____

trasmesso estratto per
ufficio Recupero Crediti;
Mod. 3 N° _____

**Spedite schede al
casellario il**

Comunicata al PM

l'irrevocabilità

in data _____

**Trasmesso estratto
alla Questura PS**

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
Sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. n. /12 del

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero

Riconosciuta l'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, applicati la recidiva, l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, condanna a mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed € 3.200,00 di multa, nonché confisca di quanto in sequestro.

Avv. Marco Galluccio

Assoluzione e in subordine esclusione della recidiva e condanna al minimo della pena con benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del il difensore (munito di procura speciale) dell'imputato ha chiesto procedersi nelle forme del giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria rappresentata da documentazione medica contestualmente prodotta.

Disposti il giudizio abbreviato, alcuni rinvii dovuti all'astensione proclamata dall'OUA e la discussione le parti hanno concluso come sopra.

è stato tratto in arresto in data / / per le ipotesi di reato formalizzate nel superiore capo d'imputazione. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto ed ha applicato al la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (misura non più in atto).

Gli elementi probatori desumibili dagli atti di cui al comma 1-bis dell'art. 442 c.p.p. possono essere così sintetizzati:

- 1) presso l'abitazione dell'imputato sono stati rinvenuti (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del / /):
 - a) 20 piante di di canapa indiana-marijuana del peso complessivo di circa 250 grammi di cui 8 piante con infiorescenze;
 - b) 394 grammi di marijuana essiccata;
 - c) 22 grammi di hashisc;
- 2) la sostanza stupefacente appena indicata conteneva una quantità principio attivo superiore ai limiti normativi (cfr. relazione tecnica Polizia Scientifica del / /);

TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
competenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. n. /12 del / /

- 3) è affetto da (nota dal cronica
e per tale motivo assume il relativo trattamento terapeutico (cfr
documentazione prodotta all'udienza del / /);
- 4) presta attività lavorativa presso (cfr. CUD
prodotto in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto).

Si devono, quindi, richiamare i seguenti condivisi e condivisibili principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità:

- *in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione. (Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 12146 del 12/02/2009);*
- *costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008);*
- *la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010);*

TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
Sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. n. /12 del

- *la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali) (Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010).*

Traslando tali principi al caso oggetto della presente deve escludersi la responsabilità penale dell'imputato con riferimenti ai capi di imputazione sub b) e c) e, di contro, affermarla con riferimento al capo di imputazione sub a) previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, nonché delle circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis c.p..

Infatti e con riferimento ai capi b) e c) il mero rinvenimento della sostanza stupefacente presso l'abitazione dell'imputato, seppure in un quantitativo non modesto e con principio attivo rilevante, non può far ritenere integrato il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 in assenza di ulteriori elementi idonei a rappresentare un uso non esclusivamente personale della sostanza ed in presenza, invece, di elementi probatori di segno contrario.

In particolare le condizioni di salute dell'imputato, accertate mediante la documentazione medica versata in atti, portano a ritenere più che verosimile la versione dei fatti fornita dall'imputato già con le dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida dell'arresto, ossia che parte (capo b)) della

TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
Sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. n. /12 del

sostanza stupefacente rinvenuta è il frutto di una coltivazione domestica e altra parte (capo c)) è conseguente ad una "buona occasione" di acquisto e, soprattutto, che sia la coltivazione che l'acquisto erano finalizzati alla costituzione di una riserva di sostanza stupefacente da utilizzare principalmente se non esclusivamente a scopo terapeutico. Del resto deve ritenersi oramai massima di comune esperienza quella secondo la quale per determinate patologie mediche, come quelle riscontrate nel presente procedimento, l'assunzione di sostanza stupefacente del tipo di quella oggetto del capo d'imputazione possa attenuare gli effetti collaterali dovuti all'assunzione della terapia farmacologica.

A sostegno di tale ricostruzione dei fatti devono altresì essere tenute in considerazione sia l'età dell'imputato sia l'occupazione lavorativa del medesimo, nonché la sua pregressa storia giudiziaria. Si tratta di elementi probatori che da soli considerati non hanno rilievo decisivo, ma che nel contesto sopra descritto portano a corroborare la prospettazione difensiva dell'utilizzo esclusivamente personale. In particolare l'imputato in giovane età, e segnatamente in un periodo di tempo compreso tra il ed il , ha commesso alcuni delitti legati al presumibile stato di tossicodipendenza, successivamente ha intrapreso un percorso di recupero attuato anche mediante il rinvenimento di una stabile occupazione lavorativa allontanandosi pertanto dall'ambiente criminale nel quale erano maturati gli episodi delittuosi per i quali ha riportato le condanne indicate nel certificato del casellario giudiziale.

In altre parole, dunque, i fatti oggetto del presente procedimento, anche quello oggetto dell'imputazione sub a), non possono essere considerati come la ripresa di una carriera criminale iniziata nel lontano ma costituiscono solo la conseguenza di quei comportamenti tenuti in giovane età.

In tale contesto il fatto che nel corso delle operazioni di perquisizione siano state rinvenute alcune dosi confezionate, invero poche (quattro) delle quali una sulla persona e tre presso l'abitazione, assume scarsa valenza sintomatica di una detenzione finalizzata allo spaccio ed, invece, trova una più razionale e credibile spiegazione nel consumo personale al di fuori della mura domestiche.

In definitiva, dunque, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste con riferimento ai

TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
Sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. n. /12 del

reati indicati ai capi di imputazione sub b) e c) per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

Di contro, e per il principio di diritto sopra richiamato, deve procedersi all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato con riferimento al capo di imputazione sub a).

Infatti con riferimento alla condotta di coltivazione non assume rilievo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità indicata, la finalità ad uso esclusivamente personale.

Si deve ritenere sussistente, tuttavia e come richiesto anche dal pubblico ministero, la circostanza di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.

In tal senso deve innanzitutto evidenziarsi che in sede di sequestro sono state rinvenute solo otto piante oggetto di coltivazione al momento del ritrovamento. Le altre piante, infatti, sono rappresentate, anche nella riproduzione fotografica operata dagli operanti, solo per i resti secchi. Tanto può rappresentare esclusivamente un isolato elemento indiziario di un precedente attività di coltivazione e conduce a circoscrivere l'area del penalmente rilevante alle sole piante che presentavano infiorescenze e, quindi, alla sola condotta di coltivazione in essere al momento della perquisizione e sequestro. Anche le modalità dell'azione delittuosa non possono considerarsi di particolare gravità ed anzi devono essere considerate sintomatiche di un fatto di lieve entità se si pone mente al fatto che la coltivazione è di tipo artigianale e domestico, nonché posta in essere senza particolari sostegni tecnologici. In altre parole le piante erano contenute in un vaso tenuto sul balcone e non erano utilizzate lampade o altri strumenti volti a favorire la buona riuscita della coltivazione. Infine anche la qualità della sostanza ed il fatto che era l'unico tipo di sostanza oggetto di coltivazione conducono all'affermazione della ricorrenza della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.

Se, dunque, si pone mente al fatto che il delitto per il quale deve riconoscersi la responsabilità penale dell'imputato non si palesa come particolarmente grave alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. e non solo per la riconosciuta attenuante del fatto di lieve entità, ma anche alla luce alle "condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo" (art. 133, II comma, c.p.) nelle quali è maturato il proposito delittuoso, deve allora ritenersi che la reiterazione dell'illecito non sia

TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
Sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. n. /12 del

sintomatica di una particolare pericolosità dell'imputato, bensì della particolare situazione personale dell'imputato, documentata in atti mediante certificazione medica che conduce a ritenere l'imputato non meritevole di quel giudizio di disvalore racchiuso nell'applicazione della recidiva contestata. Il tutto in accordo al principio di diritto sopra richiamato.

Per gli stessi motivi, nonché per il complessivo contegno tenuto dall'imputato sia nel corso del processo sia nel corso delle indagini, deve ritenersi sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. e per l'individuazione del corretto trattamento sanzionatorio deve applicarsi il minimo edittale previsto dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.

Pertanto al riconoscimento della circostanza indicata nella disposizione appena richiamata consegue l'applicazione di una pena di anni 1 di reclusione ed € 3.000,00 di multa che ridotta prima per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (a mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa) e poi per il rito si traduce nella pena finale di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed € 1.333,33 di multa.

Si deve osservare, inoltre, che *in tema di motivazione della sentenza, non sussiste l'obbligo di motivare il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei presupposti di legge (Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 20383 del 21/04/2009).*

Infine ai sensi dell'art. 535 c.p.p. le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato e deve essere disposta la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 309/1990.

P.Q.M.

letti gli artt. 438 e seguenti e 530, comma 2, c.p.p.;

assolve perché il fatto non sussiste in relazione ai capi b) e c);

letti gli artt. 438 e seguenti, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara colpevole del reato ascrittogli al capo a);

esclusa la recidiva contestata, qualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, riconosciute le circostanze generiche ed applicata la diminuzione per il rito, condanna

TRIBUNALE DI _____

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
Sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p. n. _____/12 del _____


alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 di multa;

condanna _____ al pagamento delle spese processuali;

confisca e distruzione di quanto in sequestro;

giorni 60 per redazione della motivazione;

_____/12



Il Giudice
dott. _____

12
prefetto ricorso Cassazione
de Proc. Gen.
iscritto al n.